

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E DEI
RICERCATORI UNIVERSITARI,**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad attuare la legge di riforma dell'università (legge 30 dicembre 2010, n. 240), nella parte in cui la stessa disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (articolo 8, commi 1 e 3).

In particolare, l'art. 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 dispone che "la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge" avvenga nel rispetto delle seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma.

L'art. 8, comma 3, della medesima legge, invece, è dedicato al trattamento economico dei professori e ricercatori assunti ai sensi della legge di riforma, con particolare riferimento alla rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;



b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il nuovo regime.

Al fine di accelerare l'applicazione della riforma universitaria, il Governo intende attuare i commi 1 e 3 dell'art. 8 con un unico regolamento. Ciò non è escluso dal disposto legislativo, atteso che il rinvio delle disposizioni in questione al regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 ben può essere inteso come rinvio alla "fonte regolamentare" e non all'"atto regolamentare".

Il regolamento si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1**, dedicato all'oggetto e all'ambito di applicazione del regolamento, precisa che lo stesso riguarda la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, nonché la rimodulazione della progressione economica dei professori assunti ai sensi della nuova legge.

L'articolo precisa, in particolare, quali siano i "professori e ricercatori universitari già in servizio" (lett. a)); i "vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010" (lett. b)); i "professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010" (lett. c)); infine, i "professori e ricercatori nominati secondo il regime previgente" (lett. d)).

L'**articolo 2** disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, secondo i principi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge medesima.

L'attuale progressione biennale per classi e scatti di stipendio viene pertanto trasformata in progressione triennale, secondo le tabelle di corrispondenza allegata al regolamento, le quali mantengono invariata la somma delle retribuzioni lorde percepite per effetto della progressione stipendiale.

La trasformazione decorre dal momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, ferma restando la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle



classi e degli scatti, prevista dall'articolo 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. **Poiché la progressione economica nei due sistemi procede con cadenze diverse (biennale e triennale), con un riallineamento periodico di sei anni, nel momento della transizione si può verificare che alcuni soggetti maturano ai sensi dell'ordinamento previgente un trattamento economico più elevato rispetto a quello spettante nella nuova classe triennale: al fine di salvaguardare il diritto acquisito alla maturazione dello scatto biennale e, nel contempo garantire l'invarianza complessiva della progressione, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b) della Legge, si prevede che il trattamento economico corrisposto ai predetti soggetti al momento della transizione resti invariato, fino a che non si maturi il trattamento economico corrispondente nella progressione triennale, cioè per due anni come risultante dalla tabella in allegato 1. Si tratta, in sostanza, di una sorta di anticipo del maturato secondo la progressione triennale, attribuito in virtù del diritto alla maturazione della classe/ scatto biennale e nel rispetto dell'invarianza della spesa. Sotto diverso profilo, va rilevato inoltre che, in assenza della predetta previsione relativa al mantenimento dell'importo attribuito nel passaggio al nuovo sistema, fino al riassorbimento dell'importo eccedente, si verificherebbe un vantaggio soltanto a favore di alcuni soggetti, con conseguente disparità di trattamento fra i destinatari della norma.**

L'attribuzione della nuova classe è subordinata all'esito positivo della valutazione da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010.

Nel caso di personale che deve ancora completare il periodo di straordinariato o di conferma, oppure di vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, si procede dapprima alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma in ruolo, quindi all'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante a seguito della ricostruzione di carriera e, infine, alla trasformazione della progressione biennale in progressione triennale al momento in cui viene maturato il primo passaggio, dopo l'entrata in vigore del regolamento, nella classe successiva a quella di inquadramento.

La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene con le medesime modalità previste dall'articolo in esame anche per i professori e ricercatori nominati in ruolo per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230



del 2005 e dell'articolo 17, comma 125, della legge n. 127 del 1997, con procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.

L'**articolo 3** è invece dedicato al trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi delle procedure introdotte dalla legge n. 240 del 2010 (articolo 18 e articolo 24), secondo i principi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge medesima.

Per quanto concerne i professori di prima e di seconda fascia, viene abolito rispettivamente il periodo di straordinariato e di conferma e viene attribuito un trattamento economico iniziale (classe 0) che riconosce forfetariamente un'anzianità pari a 3 classi biennali per gli ordinari e 1,5 classi biennali per gli associati nel sistema previgente alla riforma. La successiva progressione economica è articolata per classi su base triennale, secondo le tabelle stipendiali allegate al regolamento.

L'attribuzione della classe superiore è subordinata all'esito positivo di una valutazione che si svolge con le modalità individuate dall'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010. In caso di esito negativo della valutazione, la somma corrispondente alla mancata attribuzione della classe superiore va ad integrare il Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240 del 2010.

La progressione economica, come rimodulata dall'articolo *de quo*, si applica anche ai professori nominati in ruolo per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e dell'articolo 17, comma 125, della legge n. 127 del 1997, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.

Sono inoltre dettate disposizioni per assicurare che non ci siano variazioni negative nel trattamento economico al momento del passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da una fascia all'altra, come del resto già previsto dalla normativa previgente.

Per quanto concerne i ricercatori, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma non è più prevista la figura del ricercatore a tempo indeterminato, che viene sostituita da quella del ricercatore a tempo determinato. Tale nuova figura, che si distingue nettamente anche da quella dei titolari dei contratti di ricerca previsti dal sistema previgente alla riforma, è concepita per l'accesso alla docenza, attraverso un percorso che va dal contratto triennale prorogabile per due anni ad un successivo contratto riservato ai



titolari di contratti della tipologia precedente o di altri istituti di ricerca tassativamente indicati, il quale da diritto, in presenza di determinate condizioni, alla valutazione finale ai fini dell'inquadramento nella fascia dei professori associati.

Il presente regolamento attua pertanto l'articolo 8, comma 3, nella parte relativa ai ricercatori, facendo riferimento ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della citata legge n. 240 del 2010: per il trattamento economico della predetta categoria sono richiamate le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 24, esponendo in allegato i relativi importi e chiarendo che gli stessi sono sottoposti all'aggiornamento ISTAT.

L'articolo 4 disciplina la modalità di opzione per il regime di cui all'articolo 3, esercitabile ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), della legge n. 240 del 2010, da parte dei docenti nominati secondo il regime previgente alla legge medesima, **una volta effettuata la revisione del trattamento economico secondo il nuovo sistema di cui all'articolo 2.** Il criterio direttivo di cui alla predetta norma viene attuato con esclusivo riferimento ai professori universitari. Non sono dettate disposizioni in ordine alla possibilità di opzione per i ricercatori nominati secondo il regime previgente attesa la non comparabilità della nuova figura del ricercatore con le figure preesistenti. Infatti, a seguito della riforma universitaria, non è più prevista la figura del ricercatore a tempo indeterminato e, conseguentemente un nuovo regime del trattamento economico della stessa. Né d'altra parte sembra ragionevole prevedere che i ricercatori a tempo indeterminato nominati secondo il regime previgente possano optare fra il trattamento economico in godimento, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, e il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato che saranno assunti sulla base della L.240/2010. Per quanto riguarda la possibilità di opzione da parte dei soggetti titolari di contratti di ricerca ai sensi della disciplina previgente (art. 1, comma 14 della legge n. 230 del 2005), valgono le considerazioni già espresse in relazione all'articolo 3 sulla non comparabilità delle due figure.

Per quanto concerne i professori, in linea generale, il termine entro cui esercitare l'opzione è determinato in tre mesi, i quali decorrono a partire dalla maturazione del diritto all'attribuzione della nuova classe ai sensi dell'articolo 2, ferma restando la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti, prevista dal D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010.

L'esercizio della facoltà di opzione viene disciplinato tenendo conto di tre parametri: la corrispondenza del trattamento economico rimodulato ai sensi dell'articolo 2 con quello previsto per i nuovi assunti; il vincolo dell'invarianza della spesa rispetto alla progressione economica del singolo e rispetto al sistema; l'uniformità di trattamento fra gli aventi diritto all'opzione.

In particolare, la revisione del trattamento economico dei professori universitari assunti secondo l'ordinamento previgente, operata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, è attuata con gli stessi criteri (progressione triennale e positiva valutazione) su cui si basa la determinazione del trattamento economico spettante ai professori assunti secondo il nuovo regime, con un'unica eccezione nella fase iniziale della carriera: il nuovo regime prevede l'abolizione dello straordinariato/conferma e della ricostruzione della carriera, con innalzamento della soglia iniziale del trattamento economico, come sopra evidenziato in relazione all'articolo 3. Ciò determina una perfetta corrispondenza fra il trattamento economico spettante nei due regimi a partire dalla classe 2 per gli ordinari e dalla classe 1 per gli associati del regime di provenienza, e l'assenza di corrispondenza nel nuovo regime per le classi 0 e 1 per gli ordinari e classe 0 per gli associati del regime di provenienza (vd. allegato 4)

Ai professori il cui trattamento economico non trova corrispondenza nel nuovo regime è tuttavia garantito il diritto di opzione, prevedendo che la stessa possa essere esercitata, nei tempi previsti per tutti gli optanti, con effetto a decorrere dalla maturazione della classe corrispondente a quella iniziale del nuovo regime.

Il vincolo dell'invarianza della spesa fa escludere che alla predetta categoria sia consentito di optare con effetto immediato per la classe iniziale del nuovo regime prima di maturare la classe corrispondente. Ciò in quanto, per ragioni di equità, bisognerebbe consentire anche ai professori assunti con lo stesso regime ma con una maggiore anzianità di carriera di ottenere un analogo vantaggio, il che comporterebbe nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il rispetto dei parametri sopra considerati ha per conseguenza che l'opzione, comunque prevista dal regolamento in osservanza del dettato della Legge, assicura il rispetto dei diritti acquisiti ma non comporta vantaggi economici per i potenziali optanti.

Una norma speciale è prevista per il personale che non è ancora stato inquadrato a seguito dell'esito favorevole del giudizio per la nomina a professore ordinario o di



conferma: per essi si prevede che l'opzione sia esercitabile solo nei tre mesi successivi alla data del conseguimento della nomina a professore ordinario o della conferma oppure, nel caso in cui sia richiesta la ricostruzione di carriera ex art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, dalla data dell'inquadramento determinato dalla ricostruzione di carriera.

L'**articolo 5** prevede che le tabelle stipendiali di cui agli articoli 2 e 3 siano adeguate annualmente in ragione degli incrementi di cui alla legge n. 448 del 1998, calcolati dall'ISTAT, fermo restando il mancato adeguamento per gli anni 2011, 2012 e 2013, previsto dall'articolo 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010. Infine, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato viene disapplicata l'anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio, subordinando così qualsiasi aumento stipendiale all'esito positivo della valutazione da effettuarsi con le modalità descritte dall'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente relazione tecnica dà conto dell'invarianza della spesa complessiva nell'attuazione dell'art.8 della legge n. 240/2010 che disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. In particolare il predetto articolo prevede da un lato, la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge, **dall'altro la determinazione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della medesima legge n. 240 del 2010.**

Con riferimento al primo aspetto (revisione), il regolamento che si propone disciplina, la trasformazione della progressione biennale in progressione triennale articolata per classi e scatti di stipendio. Di seguito viene evidenziata l'invarianza complessiva della progressione dei docenti già in servizio, nonché della spesa per la finanza pubblica.

Come riportato nei prospetti allegati (allegato 1, a), b) e c)) per ogni fascia di docenza (ordinari, associati e ricercatori), i due sistemi stipendiali partono allineati sulla retribuzione base (stipendio, classe, scatto e tredicesima) del docente confermato in classe 0 prevista dalle tabelle stipendiali attualmente in vigore, e procedono come segue:

- nei primi due anni, i sistemi sono allineati sulla stessa retribuzione base;
- nel terzo anno il sistema attuale prevede il passaggio di classe e quindi un incremento della retribuzione, mentre il sistema introdotto con il presente regolamento prevede un ulteriore anno nella stessa classe senza alcun incremento della retribuzione;
- nel quarto anno il sistema attuale resta stabile, come classe e come retribuzione, mentre quello nuovo prevede il passaggio di classe e un incremento della retribuzione tale da compensare perfettamente la perdita dell'anno precedente.
- nel quinto e il sesto anno i due sistemi sono allineati.

Il sistema quindi procede con cicli di sei anni.



Di seguito si porta un esempio relativo ai ricercatori

Progressione economica per classi e scatti biennali	Stipendio su 13 mesi (A)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio su 13 mesi alla transizione (B)	Stipendio su 13 mesi a regime (C)	variazione stipendio alla transizione (B-A)
0	20.375,31	0	20.375,31	20375,31	0,00
0	20.375,31	0	20.375,31	20375,31	0,00
1	22.005,34	0	22.005,34	20375,31	0,00
1	22.005,34	1	22.005,34	23635,35	0,00
2	23.635,35	1	23.635,35	23635,35	0,00
2	23.635,35	1	23.635,35	23635,35	0,00
3	25.265,39	2	25.265,39	25265,39	0,00
3	25.265,39	2	25.265,39	25265,39	0,00
4	26.895,42	2	26.895,42	25265,39	0,00
4	26.895,42	3	26.895,42	28525,43	0,00

Per i soggetti che maturano ai sensi dell'ordinamento previgente un trattamento economico più elevato rispetto a quello spettante nella nuova classe triennale, al fine di salvaguardare il diritto acquisito alla maturazione dello scatto biennale e, nel contempo garantire l'invarianza complessiva della progressione, si prevede che il trattamento economico attribuito al momento della transizione (B) resti invariato per un biennio fino a che non si maturi il trattamento economico corrispondente nella progressione triennale. Come evidenzia l'esempio riportato il nuovo sistema garantisce l'invarianza complessiva della progressione con la perfetta compensazione delle variazioni positive e negative.

Quanto alla decorrenza della trasformazione (art.2 comma 2) il regolamento fa riferimento al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010. Tale passaggio sarà automatico e avverrà **nel momento in cui il docente scatta nella classe successiva secondo la progressione biennale**. Ad esempio, un docente che all'entrata in vigore della legge è in classe 0, con 12 mesi di anzianità utili alla maturazione della classe successiva, passerà al nuovo sistema dopo altri 12 mesi.

Per quanto riguarda la rimodulazione della progressione economica concernente i professori assunti ai sensi della legge 240/2010 (art.3), si è scelto di far coincidere il nuovo regime con la progressione triennale di cui allegato 2 del regolamento. In questo modo, dopo la fase di transizione al nuovo regime prevista dall'articolo 2, tutti i docenti saranno soggetti alla medesima progressione triennale.



Si evidenzia peraltro che l'eventuale opzione per il nuovo regime di cui all'articolo 4 può avvenire soltanto una volta concluse le procedure di rimodulazione del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2, con decorrenza dalla maturazione del relativo diritto. Pertanto è esclusa la possibilità che l'esercizio del diritto di opzione comporti alcun vantaggio economico per il singolo e conseguentemente nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si fa presente che nel nuovo sistema retributivo non sono previste né le conferme, né le ricostruzioni di carriera. Il nuovo sistema infatti parte da un livello di retribuzione di base pari a quello del docente confermato a tempo pieno con un'anzianità riconosciuta ai fini della ricostruzione di carriera (art 103 DPR 382/80) **pari a 3 classi biennali per gli ordinari e 1,5 classi biennali per gli associati nel sistema previgente alla riforma.**


Il valore dello stipendio iniziale del nuovo sistema se da un lato anticipa gli effetti della ricostruzione di carriera e della conferma, rende quasi sempre superato l'istituto dell'assegno *ad personam*, che secondo la normativa vigente è volto ad assicurare che il passaggio di classe non crei una penalizzazione di stipendio.

Si fa presente che la spesa complessiva per le nuove assunzioni rimane vincolata all'utilizzo di punti organico, nei limiti del turn over previsti dalla legge e secondo le modalità concordate con il MEF. Ciò assicura comunque l'invarianza complessiva della spesa.

Per quanto concerne i ricercatori a tempo determinato, il trattamento economico è determinato a norma dell'articolo 24, comma 8 della legge n. 240 del 2010, nella misura indicata nell'allegato 3, che è pari a 34.898,06 per i ricercatori in regime di tempo pieno e 25.317,88 per i ricercatori in regime di tempo definito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

Cautis
15 GIU. 2011





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di D.P.R. recante: *"Regolamento per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari"*

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dal R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1939, n. 1 recante: *"Provvedimenti per l'incremento demografico per la Nazione"* ed in particolare l'articolo 22 relativo a provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti pubblici dello Stato e di altri Enti pubblici; dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 recante: *"Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"*; dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"* ed in particolare l'articolo 24 - Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato; dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 recante: *"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"* ed in particolare l'articolo 1, commi 8, 10, 14, 16 e 19; dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*; dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante: *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"* ed in particolare gli articoli 36 - Progressione economica del ruolo dei professori universitari, 38 - Progressione economica del ruolo dei ricercatori e 39 - Assegno aggiuntivo; dal D.P.C.M. 7 maggio 2008 con il quale è stato determinato l'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2008 nella misura dell'1,77 per cento a favore, anche, dei docenti e ricercatori universitari e D.P.C.M. 29 aprile 2009 recante: *"Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato"*, con il quale è stato determinato l'adeguamento del trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 2009 nella misura percentuale del 3,77 per cento a favore, anche, dei docenti e ricercatori universitari.

Ma più in particolare, l'intervento regolatorio si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, dell'articolo 8, commi 1 e 3, ai sensi dei quali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rivisitate sia la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima (comma 1), sia la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima (comma 3).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

In via generale non appare inopportuno evidenziare, preliminarmente, che la riforma dell'università, attuata con la legge n. 240 del 2010, è stata avviata dal legislatore con la *ratio* di perseguire le finalità del "Sistema universitario" secondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia. L'intervento regolatorio *de quo*, nel rivisitare i meccanismi di progressione stipendiale dei professori e dei ricercatori universitari, introduce, quale elemento di base per dar luogo alla cennata progressione, il criterio della meritocrazia. Difatti, la vigente disciplina prevede criteri insufficienti per la valutazione meritocratica dei docenti e dei ricercatori, anche in ordine alle progressioni economiche degli stessi. Essa, in particolare, si limita, sotto il profilo del merito, a prevedere per i ricercatori l'istituto della conferma dopo i primi tre anni dall'assunzione. Quest'ultimo strumento lega l'esito positivo della conferma ad un aumento di stipendio. Tale circostanza non garantisce appieno la qualità del "Sistema universitario" nel suo complesso, anche con riferimento agli standard minimi europei. Le informazioni sono state assunte dai dati già in possesso del Ministero e desunti dalle specifiche indagini conoscitive effettuate con riferimento al funzionamento delle università e degli enti di ricerca.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

In primo luogo occorre dare attuazione all'articolo 8, commi 1 e 3, della cennata legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riforma dell'università, nella parte in cui sono previsti sia la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima (comma 1), sia la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima (comma 3). In secondo luogo occorre risolvere le problematiche legate alla scarsa funzionalità delle norme vigenti in ordine alla valutazione meritocratica del personale universitario, in prospettiva di migliorare la qualità del "Sistema universitario".





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivo da realizzare con l'intervento è quello non solo di adeguare, con le nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio, la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari previste dalla normativa vigente, ma soprattutto, come già evidenziato, perseguire le finalità del "Sistema universitario" secondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia avviata con la cennata riforma universitaria di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, determinare una nuova e più congrua valutazione della meritocrazia, da realizzarsi con una progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari legate, subordinate, agli obiettivi raggiunti, anche attraverso la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, come stabilito dalla norma primaria ed in particolare all'articolo 6, comma 14, della più volte citata legge n. 240 del 2010. Vengono, pertanto, introdotti nuovi criteri in ordine alla progressione di carriera del personale accademico, come meglio specificato in dettaglio di seguito, al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e ai contratti per attività di insegnamento ad esperti esterni e ricercatori a tempo determinato. Più in particolare, la meritocrazia legata alla progressione economica fungerà da volano che milita ad un miglior rapporto docente-discente con ripercussioni positive sulle attività di didattica e di servizio dei singoli atenei. Pertanto, a medio termine l'obiettivo è quello di migliorare lo standard attuale dell'attività didattica nel suo complesso degli atenei. Gli indicatori, che consentiranno la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo saranno le analisi dei nuclei di valutazione e le verifiche effettuate dall'Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato ANVUR.

In dettaglio, le prime consistono in:

- verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
- valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

Le seconde consistono nelle valutazioni effettuate dall'ANVUR e che consistono nella:

- valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti;
- valutazione dell'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Tali valutazioni sono sia indicatori della qualità dell'offerta formativa, sia criteri di riferimento per l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche secondo l'articolo 4 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 recante: "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" ed ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 240 del 2010.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari pubblici sono le Università, che attualmente sono n. 95, e gli Istituti universitari, che attualmente sono n. 6, nonché le Amministrazioni interessate. Destinatari privati dell'intervento sono i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, che risultano essere n. 57.742 unità; i vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e che non hanno preso servizio, che risultano essere n. 762 unità; i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtù di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge, che risultano essere n. 1.658 unità e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge, che risultano essere n. 24.817 unità.

(Fonte MIUR - Archivio docenti e data base valutazioni comparative - dato al 12 aprile 2011)

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

L'Amministrazione nell'elaborazione dell'intervento regolatorio ha tenuto conto della propria esperienza istituzionale ed ha fatto proprie i contributi apportati dai vari atenei, soprattutto nell'analisi del procedimento di determinazione stipendiale, inoltre l'Amministrazione non ha ritenuto di far partecipi alla stesura dell'intervento le associazioni di categoria del personale docente, in quanto l'intervento stesso è in attuazione di precise disposizioni che discendono dalla normativa primaria di cui alla legge n. 240 del 2010 e non lede, in ogni caso, la posizione giuridica degli interessati. Infine, sui contenuti dell'intervento saranno acquisiti il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, il parere della VII° Commissione Istruzione del Senato della Repubblica e della VII° Commissione Cultura della Camera dei Deputati.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

Non è stata valutata l'opzione zero, trattandosi di intervento regolatorio da emanarsi in attuazione di precise indicazioni derivanti dalla legge primaria.

**SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO
REGOLATORIO**

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Ancorché le scelte operate dall'Amministrazione sono state di fatto vincolate da tre criteri individuati dall'articolo 8, comma 1, lett. a), b) e c) della legge n. 240 del 2010 che restringevano in misura rilevante la discrezionalità amministrativa, sono state tuttavia valutate diverse ipotesi alternative in relazione alla facoltà, riconosciuta dalla legge n. 240 del 2010, ai docenti assunti secondo l'ordinamento previgente, di optare per il nuovo regime. Tali ipotesi sono:

- a) E' stata valutata la possibilità di consentire ai docenti assunti nel sistema previgente e collocati nelle prime tre classi della progressione economica di optare per la classe iniziale del nuovo regime.
- b) E' stata considerata la possibilità di rimodulare gli scatti triennali secondo una progressione basata su incrementi percentuali, sul modello della progressione biennale prevista dal sistema previgente alla riforma.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'Amministrazione attraverso i propri competenti Uffici, con metodo statistico, ha valutato che l'intervento regolatorio raggiunge gli obiettivi prefissati.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento regolatorio. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché viene rimodulata la progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari che sarà legata, subordinata, agli obiettivi raggiunti, anche mediante la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, come stabilito dall'articolo 6, comma 14, della più volte citata legge n. 240 del 2010. Inoltre, atteso che la meritocrazia legata alla progressione economica fungerà da volano che milita ad un miglior rapporto docente-discente con ripercussioni positive sulle attività di didattica e di servizio dei singoli atenei, l'adozione dell'intervento avrà come ulteriore ripercussione un indubbio vantaggio per la collettività che usufruirà della maggiore professionalità dei professori e dei ricercatori universitari e di servizi migliori resi dagli stessi. Infine, ma non certo da ultimo, altro vantaggio della progressione





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

triennale, in sostituzione di quella biennale, opzione direttamente effettuata dal legislatore all'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n. 240 del 2010 ha il pregio di presentare presupposto l'invarianza complessiva della progressione dei docenti già in servizio, nonché della spesa per la finanza pubblica, come previsto dalla legge. Come riportato di seguito per i ricercatori, i due sistemi stipendiali partono allineati sulla retribuzione base (stipendio, classe, scatto e tredicesima) del ricercatore confermato in classe 0 prevista dalle tabelle stipendiali attualmente in vigore, e procedono come segue:

- nei primi due anni, i sistemi sono allineati sulla stessa retribuzione base;
- nel terzo anno il sistema attuale prevede il passaggio di classe e quindi un incremento della retribuzione, mentre il sistema introdotto con il presente regolamento prevede un ulteriore anno nella stessa classe senza alcun incremento della retribuzione;
- nel quarto anno il sistema attuale resta stabile, come classe e come retribuzione, mentre quello nuovo prevede il passaggio di classe e un incremento della retribuzione tale da compensare perfettamente la perdita dell'anno precedente.
- nel quinto e il sesto anno i due sistemi sono allineati.

Il sistema quindi procede con cicli di sei anni.

Progressione economica per classi e scatti biennali	Stipendio su 13 mesi (A)	Progressione economica per classi triennali	Stipendio su 13 mesi alla transizione (B)	Stipendio su 13 mesi a regime (C)	variazione stipendio alla transizione (B-A)
0	20.375,31	0	20.375,31	20375,31	0,00
0	20.375,31	0	20.375,31	20375,31	0,00
1	22.005,34	0	22.005,34	20375,31	0,00
1	22.005,34	1	22.005,34	23635,35	0,00
2	23.635,35	1	23.635,35	23635,35	0,00
2	23.635,35	1	23.635,35	23635,35	0,00
3	25.265,39	2	25.265,39	25265,39	0,00
3	25.265,39	2	25.265,39	25265,39	0,00
4	26.895,42	2	26.895,42	25265,39	0,00
4	26.895,42	3	26.895,42	28525,43	0,00

Come evidenzia l'esempio riportato (colonna variazioni) in ogni ciclo di sei anni il nuovo sistema garantisce l'invarianza complessiva della progressione. Infatti, la perdita stipendiale di un anno è compensata esattamente dal guadagno stipendiale dell'anno successivo. Da ciò consegue altresì nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

E' prevista la presentazione, da parte dei professori e ricercatori universitari, di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

all'esito positivo della valutazione della stessa da parte delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo, ai fini dell'attribuzione della classe superiore e del relativo trattamento economico. Non sono previsti ulteriori obblighi informativi a carico dei destinatari che determinano costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione ha valutato, come già osservato, diverse ipotesi alternative in relazione alla facoltà di opzione per il nuovo regime riconosciuta dalla legge a coloro che sono stati assunti secondo il regime previgente, che nel testo attuale è tale da non comportare nessun vantaggio economico per gli optanti. Le cennate ipotesi non sono risultate percorribili per i motivi che qui di seguito si illustrano.

L'ipotesi indicata alla Sezione 4, lett. a) che poteva rendere l'opzione vantaggiosa per i predetti soggetti è stata esclusa, in quanto comportava una disparità di trattamento nell'ambito dei docenti assunti secondo il vecchio ordinamento, con il conseguente rischio che coloro i quali non avessero alcun vantaggio ad optare potessero ricorrere al giudice per ottenere l'inserimento nel nuovo regime (senza ricostruzione e conferma), con revisione dell'intera carriera secondo il nuovo sistema. Parimenti, è stata esclusa l'ipotesi che l'opzione potesse comportare un vantaggio per tutti i docenti di cui sopra, proporzionato all'anzianità di carriera, in quanto tale soluzione avrebbe comportato nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ipotesi indicata alla successiva lett. b) è stata esclusa poiché non assicurava l'invarianza degli oneri rispetto al sistema.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. Gli atenei hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove procedure.

**SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE
DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Università, gli Istituti universitari e l'ANVUR.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche nel sito WEB del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico. In particolare saranno strumenti di controllo e monitoraggio sia le analisi dei nuclei di valutazione, che consistono in verifiche della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica ed in verifiche dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, in raccordo con l'attività dell'ANVUR per la promozione nelle università del merito e del miglioramento della performance organizzativa e individuale, sia le valutazioni effettuate dall'ANVUR sulla qualità dei risultati e dei prodotti della formazione e della ricerca, sulla efficienza ed efficacia dell'attività didattica in base a standard qualitativi di livello internazionale e sulla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondate sulla produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo. Tali valutazioni sono, peraltro, sia indicatori della qualità dell'offerta formativa, sia criteri di riferimento per l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Nel dettaglio la verifica riguarderà:

- la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
- la valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

- la valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti;
- la valutazione dell'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro.

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.



Schema di D.P.R. recante: *"Regolamento per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari"*

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Obiettivo primario è quello non solo di adeguare, con le nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio, la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari previste dalla normativa vigente, ma soprattutto perseguire le finalità del "Sistema universitario" secondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia avviata con la *c.d.* riforma universitaria di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare la progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari saranno legate, subordinate, agli obiettivi raggiunti, attraverso la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, come stabilito dalla norma primaria - in particolare dall'articolo 6 della più volte citata legge n. 240 del 2010. Vengono, così, introdotte nuove norme in ordine alla progressione di carriera del personale accademico, al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e ai contratti per attività di insegnamento ad esperti esterni e ricercatori a tempo determinato. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Università", attraverso miglioramenti delle norme e procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il presente intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dal R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1939, n. 1 recante: *"Provvedimenti per l'incremento demografico per la Nazione"* ed in particolare l'articolo 22 relativo a provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti pubblici dello Stato e di altri Enti pubblici; dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 recante: *"Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"*; dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*; dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante: *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"* ed in particolare gli articoli 36 (Progressione economica del ruolo dei professori universitari), 38 (Progressione economica del ruolo dei ricercatori) e 39 (Assegno aggiuntivo); dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"* ed in particolare l'articolo 24 (*Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato*).

Ma più in particolare, l'intervento regolatorio si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, dell'articolo 8, commi 1 e 3, ai sensi dei quali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rivisitate sia la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima (comma 1), sia la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima (comma 3).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento nel disciplinare il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, comporta l'abrogazione delle norme contenute nell'articolo 22 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 1939, n. 1 recante: *"Provvedimenti per l'incremento demografico per la Nazione"*; nell'articolo 81, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312 recante: *"Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"* e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante: *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"* ed in particolare gli articoli 36 (Progressione economica del ruolo dei professori universitari), 38 (Progressione economica del ruolo dei ricercatori) e 39 (Assegno aggiuntivo).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nel regolamento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**



Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il provvedimento dispone l'abrogazione espressa delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 1939, n. 1, e l'articolo 81, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono altresì da ritenersi abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione



Le norme dell'intervento non comportano ulteriori atti attuativi.

- 23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

